

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 294}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORET, AIARDI, CUMINETTI, MAROCCO, MORINI,
PISONI, SANTUZ**

Presentata il 10 agosto 1976

Ordinamento delle camere di commercio e dell'economia

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi anni si è sviluppato un ampio dibattito sull'opportunità e sull'urgenza di dare un nuovo ordinamento legislativo e strutturale alle camere di commercio. E ciò sia per l'attuarsi degli istituti regionali, sia per le accresciute esigenze di partecipazione delle categorie produttive alla discussione e alla consultazione sui più rilevanti problemi economico-sociali.

Tale dibattito trova i suoi presupposti in una situazione insoddisfacente per il perdurare di una condizione istituzionale ed organizzativa delle Camere, quale è stata creata dal decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 315 che, emesso nel periodo immediatamente post-bellico, prevedeva la successiva trasformazione dell'istituto camerale secondo un ordinamento autonomo a base elettiva, mentre affidava provvisoriamente la gestione delle camere di commercio ad una giunta di nomina governativa a struttura commissariale.

Perdurando fino ad oggi una strutturazione transitoria delle camere, si sono accentuati sempre più alcuni difetti e talune irrazionalità connesse con le varie forme provvisorie adottate nel 1944 e dopo.

A sollecitare il rinnovo istituzionale delle camere, è stata determinante l'istituzione

delle regioni ordinarie, ma si può dire che, ormai da parecchi anni, provengono istanze e proposte di riordino da tutti i settori interessati.

Oltre i numerosi progetti presentati in Parlamento nelle precedenti legislature, vanno ricordati anche la proposta dell'assemblea del CNEL del luglio del 1971 e gli studi compiuti dall'Unione italiana delle camere di commercio.

L'attuale proposta di legge tiene conto di questi studi e delle precedenti proposte, nonché delle valutazioni che l'ambiente degli operatori economici ha da tempo segnalato e delle esperienze degli altri paesi.

I criteri a cui la proposta di legge si ispira sono:

la costituzione di un consiglio in cui siano rappresentate tutte le categorie produttive e la democratizzazione degli enti camerali con l'elezione delle cariche all'interno del consiglio;

una migliore individuazione delle funzioni e delle competenze nel quadro del nuovo ordinamento regionale, attraverso la valorizzazione dei compiti di istituto delle camere per il sostegno e la promozione dell'economia provinciale e, in particolare, la rappresentanza di interessi per mezzo di una consultazione obbligatoria in materia

di programmazione, di assetto del territorio e di iniziativa legislativa della regione in campo economico;

passaggio del controllo sugli atti delle camere dal Ministero dell'industria alla commissione regionale di controllo per effetto del riconoscimento della natura di « ente locale » delle camere di commercio;

soppressione del ruolo statale dei segretari generali, i quali dovrebbero essere inseriti nel ruolo del personale amministrativo camerale.

Tali innovazioni darebbero alle camere una più completa e legittima rappresentatività del mondo produttivo e una maggiore incisività alla dialettica dei vari centri decisionali.

La proposta di legge si articola in nove capitoli così suddivisi:

- 1) natura giuridica delle camere di commercio e dell'economia;
- 2) attribuzioni;
- 3) organi;
- 4) gestione finanziaria;
- 5) unioni regionali delle camere di commercio e dell'economia;
- 6) unione italiana delle camere di commercio e dell'economia;
- 7) amministrazione e vigilanza;
- 8) personale;
- 9) disposizioni finali e transitorie.

L'aspetto innovativo principale consiste nell'attribuire alle camere di commercio e dell'economia la natura di enti pubblici istituzionali (non territoriali) a struttura rappresentativa.

Con ciò resta fissata la natura di « enti locali » delle camere di commercio, ai sensi della definizione costituzionale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Questa attribuzione esclude che si possano considerare le camere come « enti periferici » dello Stato o delle regioni, ovvero come enti strumentali o gestori di servizi.

Circa le attribuzioni precisate negli articoli da 2 a 7, fermi restando i compiti istituzionali di natura amministrativa, la proposta di legge prevede come fondamentali e qualificanti le funzioni di amministrazione attiva per la propulsione economica e l'attività di studio e consultiva, specialmente in materia di assetto del territorio nei confronti degli enti territoriali.

Tra le funzioni amministrative, assume un particolare rilievo la tenuta del registro

delle imprese, previsto in attuazione del codice civile, articolo 2188.

Come è noto, detto registro non è mai entrato in funzione, non essendo state emanate le disposizioni relative alla sua istituzione, di cui all'articolo 99 delle disposizioni di attuazione del codice civile e, per tutta una serie di atti elencati nel successivo articolo 100, è stata prescritta, in via transitoria, l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, venendo in tal modo a mancare ogni forma di pubblicità per le ditte individuali. L'istituzione del registro delle imprese colmerebbe pertanto una grossa lacuna nel campo della pubblicità legale e l'affidamento dello stesso alle camere di commercio e dell'economia, sotto la sorveglianza di un giudice delegato dal presidente del tribunale, troverebbe giustificazione nella lunga esperienza e nella disponibilità presso le stesse camere di quasi tutti gli elementi necessari. Del resto la recente attribuzione alle camere di commercio dei capoluoghi di regione della pubblicazione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ha introdotto le camere stesse nel campo della pubblicità legale.

Profondamente modificata è la materia relativa al regime generale degli organi camerali.

Accanto agli organi tradizionali (giunta, presidente, vicepresidente, revisore dei conti), la presente proposta prevede, come organo di base, un consiglio in cui sono rappresentate le componenti delle grandi organizzazioni dei lavoratori, degli imprenditori e delle libere professioni.

Alla Regione spetta di stabilire, per ciascuna camera, il numero dei consiglieri e la composizione del consiglio.

Nella prima applicazione, stante la difficoltà di espletare immediatamente le elezioni dirette da parte di tutte le categorie, la proposta di legge demanda, in via transitoria, la designazione alle organizzazioni di categoria e la nomina agli organi competenti.

Alla Regione spetta di stabilire, per ciascuna provincia, il numero dei consiglieri e le associazioni cui spetta la designazione.

Il consiglio delibera sui programmi di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sulle istituzioni di aziende, ecc.

Il consiglio nomina la giunta e, con votazione separata, il presidente.

La materia finanziaria viene profondamente innovata. All'assemblea degli amministratori camerali spetta stabilire l'aliquota unica di imposta, nei limiti previsti dalla legge, e ripartire la quota di imposta fra le singole camere.

All'assemblea spetta altresì stabilire la quota da destinare all'Unione nazionale e al Fondo di perequazione finanziaria intercamerale, fondo istituito presso l'Unioncamere con lo scopo di integrare i mezzi delle camere provinciali aventi sede nelle zone ad economia arretrata. Scopo di questa innovazione è essenzialmente di adeguare gli interventi per lo sviluppo economico alle esigenze locali, consentendo tuttavia a tutte le camere di disporre di mezzi adeguati per l'assolvimento di compiti consultivi e l'espletamento dei servizi per gli operatori economici.

Nuove disposizioni sono previste anche in materia di unioni regionali e nazionale.

Le unioni regionali che attualmente sono mere associazioni di fatto, sono elevate al rango di enti di secondo grado, a base associativa, con il compito essenziale di coordinare sul piano regionale le attività delle singole camere di commercio.

La proposta di legge prevede infine l'istituzionalizzazione dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia, associazione non più volontaria, ma necessaria, alla quale debbono aderire tutte le camere di commercio e dell'economia.

Il carattere associativo che è proprio dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia fa sì che essa non si ponga come una sovrastruttura autonoma, ma come organo di collegamento e di coordinamento, a livello nazionale, delle esigenze e delle istanze delle camere di commercio e dell'economia provinciali.

In questo spirito, la struttura dell'ente è demandata alla volontà delle stesse camere di commercio e dell'economia ed è

regolata dallo statuto approvato dall'assemblea degli amministratori camerali.

Per quanto attiene alla disciplina dei controlli esterni sull'apparato camerale, conseguentemente all'inserimento nel contesto degli enti locali, la vigilanza e il controllo sulle camere viene deferito all'ente regione ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.

Allo scioglimento degli organi camerali in caso di persistente violazione di obblighi loro imposti dalla legge e per motivi di ordine pubblico, si procede invece con provvedimento del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene alla materia del « personale », particolare rilevanza la proposta di legge attribuisce alla scuola di sviluppo economico, istituzione cui le camere di commercio diedero vita nel 1959, per provvedere alla preparazione dei laureati nelle discipline dello sviluppo e della programmazione.

La scuola di sviluppo economico costituisce quindi la struttura attraverso cui reclutare e formare il personale delle camere di commercio e dell'economia della carriera direttiva; e ciò in parallelo a quanto previsto per il reclutamento e la qualificazione del personale direttivo dello Stato (Scuola superiore della pubblica amministrazione).

Un ultimo cenno merita la figura del segretario generale che, dopo un lungo periodo di incertezza e provvisorietà, con la legge n. 125 del 1968 è stata inquadrata in un ruolo statale, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria.

Il testo prevede la soppressione del ruolo statale del segretario generale, che deve invece essere reclutato mediante diretto concorso camerale, aperto a tutto il personale che ne abbia i titoli e le attitudini.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPITOLO I

NATURA GIURIDICA

ART. 1.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di camere di commercio e dell'economia.

Sono enti locali istituzionali non territoriali a struttura rappresentativa.

Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende all'intera circoscrizione provinciale.

CAPITOLO II

ATTRIBUZIONI

ART. 2.

Le camere di commercio e dell'economia rappresentano in modo unitario l'economia delle rispettive province.

Hanno funzioni di sostegno, di coordinamento e di finalità promozionali.

Esercitano attribuzioni consultive nei riguardi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali.

La richiesta di parere è obbligatoria per il programma economico provinciale, per il piano di coordinamento territoriale, nonché per iniziative di legge delle regioni che implichino direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio.

Le camere di commercio e dell'economia esercitano inoltre tutte le altre attribuzioni demandate dalle leggi vigenti e quelle ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni.

A tutte le funzioni delegate deve corrispondere la messa a disposizione di adeguati mezzi finanziari da iscriversi nei bilanci delle amministrazioni deleganti.

ART. 3.

Le camere di commercio e dell'economia svolgono inoltre i seguenti compiti:

provvedono alla raccolta sistematica, alla classificazione, all'elaborazione auto-

matica e alla diffusione delle informazioni in materia economica utili alle esigenze delle amministrazioni e delle imprese interessate, in coordinazione con le altre camere a livello regionale e nazionale, per porre in essere servizi omogenei;

effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di iniziativa od a richiesta degli organi e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Istituto centrale di statistica, delle regioni e di altre pubbliche amministrazioni;

provvedono alla formazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi;

promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di categoria;

formulano osservazioni e proposte sui problemi che importano indirizzi di politica economica, finanziaria, sociale e di assetto del territorio;

partecipano all'elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;

richiedono alle pubbliche amministrazioni notizie e dati necessari all'esercizio di compiti loro attribuiti;

possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

ART. 4.

Le camere di commercio e dell'economia compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la soluzione delle controversie deferibili a giudizio arbitrale in materia economica e commerciale.

A richiesta degli interessati, costituiscono collegi arbitrali e ne regolano il funzionamento.

Per l'assolvimento di detti compiti, possono costituire camere arbitrali rette e amministrare da un consiglio presieduto dal presidente delle camere di commercio e dell'economia.

I membri della camera arbitrale e del consiglio sono nominati dalla giunta della camera di commercio e dell'economia fra persone di provata esperienza in campo giuridico e commerciale.

La giunta approva lo statuto e il regolamento per lo svolgimento dei servizi arbitrali, coordinandoli con quelli predisposti dalle altre camere.

ART. 5.

Presso le camere di commercio e dell'economia di ogni provincia è istituito l'ufficio del registro delle imprese. Esso provvede all'impianto e alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile.

L'ufficio, che è posto sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, avente sede nel capoluogo di provincia, è retto da un conservatore nominato dalla giunta della camera, d'intesa con il giudice delegato, scelto tra i funzionari dalla stessa dipendenti.

L'ufficio provvede anche alla tenuta del registro delle ditte regolato dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dal regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 6.

Le camere di commercio e dell'economia possono istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali previa autorizzazione della Regione.

Agli enti e alle aziende speciali, costituite ai sensi del primo comma, può essere conferita personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri ministri interessati e su richiesta della Regione per le materie di propria competenza.

ART. 7.

Le camere di commercio e dell'economia possono partecipare per finalità di pubblico interesse ad enti, società, consorzi, aziende e gestioni istituite o esercitate per finalità di pubblico interesse, dalle regioni o da enti sia pubblici che privati.

Alle camere di commercio e dell'economia è vietato in ogni caso assumere in tali partecipazioni impegni finanziari a carattere illimitato.

CAPITOLO III

ORGANI

ART. 8.

Sono organi delle camere di commercio e dell'economia:

- il consiglio;
- la giunta;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 9.

Il numero dei consiglieri camerali non può essere inferiore a 32 né superiore a 60. I consiglieri durano in carica cinque anni.

La ripartizione dei consiglieri, in ragione di un quarto per gli imprenditori, un quarto per i lavoratori autonomi, un quarto per i lavoratori dipendenti e un quarto per i liberi professionisti e i rappresentanti dell'istruzione e della ricerca dei servizi e delle attività economiche di pubblico interesse, è determinata con provvedimento della Regione, tenuto conto della consistenza demografica e delle caratteristiche economiche della provincia.

ART. 10.

I consiglieri, nel numero e nella ripartizione di cui al precedente articolo, sono eletti dalle singole categorie degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti operanti nell'ambito di ciascuna provincia.

I consiglieri appartenenti alla categoria dei lavoratori dipendenti sono nominati dalle Regioni su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il prefetto della provincia, i rappresentanti dell'istruzione e della ricerca, dei servizi pubblici e delle attività economiche e di pubblico interesse di competenza statale; sono nominati dalla Regione i rappresentanti delle aziende pubbliche locali. I rappresentanti della cooperazione sono nominati dalla Regione su designazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

ART. 11.

Possono far parte del consiglio camerale i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e che esercitino la loro attività nella provincia:

1) esercenti per conto proprio o rappresentanti di una attività economica o liberi professionisti;

2) soci di una società in nome collettivo, accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; presidenti o amministratori di società a responsabilità limitata, di società per azioni e di società cooperative iscritte nel registro delle ditte;

3) presidenti o amministratori di enti pubblici, che esercitino una attività economica e siano iscritti nel registro delle ditte;

4) lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti di aziende che, nell'ambito provinciale, prestino attività retribuita nel settore economico rappresentato.

ART. 12.

Non possono far parte del consiglio camerale:

1) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori di comuni capoluoghi di provincia;

2) gli amministratori delle istituzioni operanti sotto la vigilanza della camera;

3) i dipendenti della camera o delle istituzioni che la stessa amministra o alle quali partecipa;

4) le persone che hanno liti pendenti con la camera;

5) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazione di tributi o di diritti, in fornitura o appalti nell'interesse della camera o di impresa sovvenzionata in via continuativa dalla camera stessa;

6) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della camera, non abbiano reso il conto del loro operato.

ART. 13.

Il consiglio delibera su:

- i programmi di attività;
- il bilancio di previsione;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti interni;

l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e sulla partecipazione a enti, consorzi, aziende e gestioni di cui agli articoli 6 e 7.

Il consiglio promuove iniziative ed esprime pareri sulle questioni di carattere generale attinenti alle materie di competenza della camera che siano ad essa sottoposte dalle amministrazioni centrali, regionali, provinciali o locali e dal presidente della camera o da singoli consiglieri; nomina o revoca gli organi amministrativi delle aziende, gestisce servizi speciali delle camere scegliendone i componenti nel proprio seno.

ART. 14.

Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria nel mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo e nel mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la giunta o almeno la metà dei membri del consiglio stesso.

Si riunisce altresì in sessione straordinaria quando lo richieda per specifici argomenti il presidente della giunta regionale o il Ministro dell'industria.

ART. 15.

La giunta, composta dal presidente, dal vicepresidente e dai membri che siano esponenti dei settori economici più importanti, tenuto conto della ripartizione dei consiglieri di cui all'articolo 10, è eletta, a scrutinio segreto, dal consiglio tra i propri membri all'atto dell'insediamento.

I componenti la giunta rimangono in carica cinque anni.

La giunta, integrata dal segretario generale e da tre rappresentanti dei dipendenti, costituisce il consiglio di amministrazione del personale che delibera i provvedimenti riguardanti l'assunzione, la revoca, lo stato giuridico ed economico del personale, con l'osservanza delle norme e modalità previste dal regolamento organico.

ART. 16.

La giunta predispose il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i regolamenti interni, delibera sui ricorsi relativi

all'iscrizione nel registro delle ditte e su tutte le materie di competenza della camera, che non rientrino nella specifica competenza di altri organi; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerati.

ART. 17.

In caso di urgenza, la giunta delibera sulle materie di competenza del consiglio camerale. In tal caso le deliberazioni relative devono essere comunicate a tutti i consiglieri e sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva alla data della delibera stessa.

Per la trattazione di particolari problemi, la giunta può costituire commissioni, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno stabilite dalle norme del regolamento.

ART. 18.

Con separata votazione, e con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 15, il consiglio nomina il presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della camera di commercio e dell'economia, convoca e presiede il consiglio e la giunta, stabilendo l'ordine del giorno, dà le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della camera.

ART. 19.

La giunta elegge fra i suoi membri un vicepresidente che coadiuva il presidente o lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 20.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da cinque membri iscritti nell'apposito albo professionale, di cui tre designati dal consiglio stesso, uno dalla giunta regionale e uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il collegio dei revisori dei conti ha una durata corrispondente a quella del consiglio.

ART. 21.

Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo del servizio di economato, la verifica dell'attività mobiliare della camera, della regolarità dei mandati, delle reversali, dei residui e delle relative contabilità.

Controlla altresì le regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il collegio inoltre presenta apposite relazioni al consiglio, sia sull'andamento dell'amministrazione, che sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Il collegio dei revisori dei conti interviene alle riunioni del consiglio camerale e, se richiesto, partecipa a quello della giunta senza diritto di voto.

ART. 22.

Il presidente e i componenti della giunta sono rimborsati delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica, nei limiti stabiliti dal consiglio. Al presidente è corrisposta altresì una indennità di carica determinata dal consiglio nei limiti stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento annuo determinato dal consiglio.

ART. 23.

Le deliberazioni degli organi camerale debbono essere adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l'organo. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche debbono essere adottate a scrutinio segreto.

ART. 24.

I componenti degli organi camerale decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive o, nel pe-

riodo di un anno, ad un terzo almeno del numero delle sedute a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza è pronunciata dal consiglio camerale con deliberazione motivata.

CAPITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 25

Il finanziamento delle camere di commercio e dell'economia è assicurato in base ad un'aliquota unica di imposta stabilita, nei limiti previsti dalla legge, dall'assemblea degli amministratori delle camere riuniti presso l'unione.

L'assemblea determina altresì la quota di imposta da attribuire direttamente alle singole camere, in una misura compresa tra il 40 e l'80 per cento dell'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma precedente, sulla base dei criteri che saranno determinati nel regolamento di esecuzione.

L'assemblea stessa stabilisce la quota da destinare all'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia per il funzionamento dei relativi uffici.

La rimanente quota è devoluta ad un apposito fondo istituito presso la predetta unione ai sensi del successivo articolo 36.

ART. 26.

Per i nuovi compiti amministrativi che le leggi dello Stato e delle regioni assegnano alle camere di commercio e dell'economia debbono essere previste le corrispondenti entrate e le modalità di adeguamento delle entrate stesse alle esigenze conseguenti agli adempimenti richiesti.

Lo Stato e le regioni possono assegnare alle camere fondi da destinare ad attività promozionali nei settori di rispettiva competenza.

I diritti sui certificati o sugli atti rilasciati, e quelli per l'iscrizione nei ruoli e negli albi di cui all'articolo 52, lettere b) e c) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge da aggiornarsi tempestivamente. Qualora la leg-

ge non preveda l'aggiornamento e si verificano aumenti dell'indice nazionale del costo della vita superiori al 10 per cento nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, le giunte camerale sono autorizzate ad apportare le necessarie variazioni in via provvisoria.

CAPITOLO V

UNIONI REGIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

ART. 27.

Nel capoluogo di ogni regione è istituita l'Unione regionale delle camere di commercio e dell'economia con funzioni di rappresentanza unitaria e di coordinamento dell'attività delle singole camere.

Le unioni, enti di diritto pubblico, sono costituite fra le camere di commercio e dell'economia della Regione e sono regolate da uno statuto approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

ART. 28.

Alla copertura del fabbisogno finanziario, l'Unione regionale provvede mediante i contributi annuali delle camere associate, stabiliti in base ad un'aliquota concordata fra le camere stesse.

CAPITOLO VI

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

ART. 29.

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume la denominazione di Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia. Essa associa tutte le camere di commercio e dell'economia del territorio nazionale ed è regolata dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1956, n. 709, e successive modificazioni.

L'unione è ente di diritto pubblico avente lo scopo di potenziare l'azione delle camere e delle loro unioni regionali.

Promuove riunioni, congressi e pubblicazioni per lo studio di problemi che interessano l'economia della nazione; rappresenta le camere in congressi e conferenze in Italia e all'estero; svolge attività ed assume iniziative per lo sviluppo economico su richiesta delle camere medesime; gestisce il fondo di perequazione di cui al seguente articolo; coordina su base nazionale l'attività di automazione dei servizi delle camere curandone il collegamento con le amministrazioni dello Stato; assume ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 30.

Presso l'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia è istituito un fondo di perequazione, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da destinare alle esigenze straordinarie delle camere di commercio e dell'economia per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, nonché alle erogazioni di speciali contributi alle camere delle zone depresse, al fine di metterle in grado di attuare concrete iniziative per lo sviluppo economico delle zone medesime.

Il regolamento di esecuzione della presente legge provvederà a disciplinare la composizione del Comitato di gestione del fondo di perequazione.

ART. 31.

Presso l'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia è istituita una speciale sezione per il coordinamento delle attività delle camere di commercio e dell'economia italiane all'estero legalmente riconosciute. Per il funzionamento della sezione e per il sostegno delle camere di commercio e dell'economia all'estero, sarà costituito un apposito fondo in cui confluiranno l'ammontare del contributo annuo iscritto nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero per contributi alle camere di commercio e dell'economia all'estero, oltre ad un contributo pari all'1 per cento delle entrate delle camere di commercio e dell'economia.

I contributi alle singole camere di commercio e dell'economia all'estero saranno erogati da un apposito comitato di cui fa-

ranno parte i rappresentanti delle camere di commercio e dell'economia e i rappresentanti del Ministero per il commercio estero, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Le attribuzioni e il funzionamento degli organi della sezione speciale saranno disciplinati da un regolamento emanato dal consiglio direttivo dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia e soggetto all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentito il Ministero degli affari esteri e il Ministero del commercio con l'estero.

ART. 32.

Alla copertura del fabbisogno finanziario, l'Unione italiana provvede mediante: i contributi annuali delle camere, stabiliti in base ad una aliquota delle entrate per diritti e tributi, compresa tra l'4 per cento e il 5 per cento, i proventi della prestazione dei servizi e della vendita di pubblicazioni e altre attività; i lasciti, le donazioni ed i contributi volontari; i diritti su certificati, documenti di garanzia, atti rilasciati, nonché diritti di iscrizione nei ruoli di operatori economici, indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge, da aggiornarsi periodicamente. Qualora si verificano aumenti dell'indice nazionale del costo della vita superiori al 10 per cento nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento, le giunte camerali sono autorizzate ad apportare le necessarie variazioni in via provvisoria.

CAPITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

Art. 33.

L'organo regionale di controllo, integrato da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle Unioni regionali e delle camere di commercio e dell'economia. Sono soggetti a detto controllo il bilancio preventivo e le variazioni relative, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, l'aliena-

zione di immobili, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali di cui all'articolo 7, la pianta organica del personale amministrativo delle singole camere.

Lo Stato e le regioni nelle leggi di delega di funzioni amministrative alle camere di commercio e dell'economia determinano le relative modalità di controllo.

ART. 34.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato la determinazione dell'aliquota di imposta locale sui redditi, deliberata dall'assemblea degli amministratori camerali, la determinazione della quota di imposta da attribuirsi direttamente alle singole camere, la quota da destinare all'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia e la quota da devolvere al fondo di perequazione di cui all'articolo 36.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia: il bilancio di previsione e le variazioni relative, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, l'alienazione di immobili, il fondo di perequazione di cui all'articolo 36, i regolamenti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 43.

ART. 35.

Nei casi in cui risulti l'impossibilità di funzionamento di un'amministrazione camerale o vengano constatate gravi irregolarità, il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone lo scioglimento degli organi camerali.

Con lo stesso provvedimento l'amministrazione è demandata ad una commissione composta di tre membri, la quale assume i poteri di tutti gli organi camerali per l'ordinaria amministrazione.

Entro il termine di sei mesi dalla data di nomina della commissione, l'amministrazione camerale deve essere ricostituita.

Ai fini della promozione del provvedimento di scioglimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, può chiedere all'or-

gano di controllo regionale tutti gli elementi che ritenga necessari.

ART. 36.

Sono esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie gli atti di acquisto di immobili, compresi i suoli edificatori, destinati alla sede delle camere e delle Unioni regionali e italiana o alla sede di aziende speciali, enti o istituti, per i quali detti enti provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

CAPITOLO VIII

IL PERSONALE

ART. 37.

Lo stato giuridico e il rapporto economico del personale delle camere di commercio e dell'economia è regolato dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e dal relativo regolamento di applicazione, da modificarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, per adeguarlo alla normativa del personale degli enti locali.

Tutte le norme relative ad attribuzioni ministeriali — ivi compresa la determinazione delle tabelle organiche del personale — vengono modificate e riferite alla competenza dell'ente regione.

ART. 38.

Il personale della carriera direttiva è reclutato, secondo le necessità di ciascuna camera, attraverso una selezione locale, effettuata dal consiglio di amministrazione dell'ente mediante colloquio, cui sono ammessi i cittadini italiani muniti di diploma di laurea, e personale di concetto dell'ente, avente qualifica non inferiore a quella di primo segretario o primo ragioniere. Coloro i quali superano il colloquio, sono ammessi a frequentare un corso annuale presso la scuola di sviluppo economico dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia, che si concluderà con un esame finale diretto ad accertare la preparazione professionale conseguita per l'immissione negli organici di ciascuna camera.

ART. 39.

Il ruolo dei segretari generali, previsto dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, è soppresso.

Il segretario generale è nominato dalla giunta a seguito di concorso fra il personale camerale della carriera direttiva avente i titoli idonei.

Le norme ed i titoli per detto concorso sono stabiliti dal consiglio camerale.

ART. 40.

Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerali, partecipa alle riunioni del consiglio, della giunta e del consiglio di amministrazione e dispone l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli stessi organi.

I segretari generali attualmente in carica possono optare per il passaggio nei ruoli camerali dove conseguono il trattamento economico e giuridico previsto dal regolamento per il personale camerale stesso, rimanendo nell'attuale sede di servizio.

I segretari generali che non richiedono il passaggio nei ruoli camerali sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 41.

Il regolamento per l'attuazione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con gli altri Ministri interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

ART. 42.

Nella prima attuazione della presente legge, procederanno alla elezione dei loro rappresentanti in seno alle camere di commercio e dell'economia, le categorie che eleggono, in base alle vigenti leggi o regolamenti, i loro rappresentanti nelle ri-

spettive associazioni mutualistiche, osservando, per quanto applicabili, le norme che regolano dette elezioni.

Le altre categorie designeranno i loro rappresentanti a seguito di intese tra le associazioni professionali o sindacali che stipulano accordi a livello nazionale nell'ambito di ciascuna categoria.

In caso di disaccordo, decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ciascuna organizzazione professionale o sindacale che stipula accordi a livello nazionale, designerà i propri candidati in numero uguale a quello dei posti attribuiti alla categoria e la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 43.

Allo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio e dell'economia, e a quelli delle Unioni regionali, le rispettive assemblee apporteranno le variazioni necessarie per adeguarli alle norme della presente legge.

ART. 44.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

TABELLA A

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

1) Certificato di iscrizione nel registro delle ditte o nel registro delle imprese od attestato in estratto desunto da detti registri	L. 1.000
2) Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti, ecc.	» 2.000
3) Elenchi di nominativi, iscritti nel registro delle ditte o nel registro delle imprese (per ogni nominativo)	» 100
4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce, anche su fatture o simili	» 1.000
5) Vidimazione o autenticazione di firme	» 1.000
6) Carta di legittimazione per viaggiatori di commercio	» 1.000
7) Certificato di usi già accertati o di prezzi desunti da listini camerale, sino a tre voci Per ogni voce in più debbono essere corrisposte lire 200	» 2.000
8) Certificato di usi o di prezzi da accertare espressamente, fino a tre voci Per ogni voce in più debbono essere corrisposte lire 500	» 5.000
9) Copia autentica di atti e documenti esistenti presso la Camera o di deliberazioni camerale (per ogni foglio intero di quattro pagine o frazione)	» 3.000
10) Certificato di iscrizione o cancellazione nei vari ruoli camerale	» 1.000
11) Designazione di arbitri e periti	» 5.000
12) Atti, certificati o dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	» 1.000
13) Visura del registro delle ditte o delle imprese: per ogni ditta o inimpresa	» 500
14) Duplicato di atto o certificato chiesto contemporaneamente all'originale	la metà del diritto stabilito per l'originale
15) Diritto di urgenza per certificati da rilasciare in giornata	L. 500
16) Diritto di urgenza speciale per certificato rilasciato subito	» 1.000
17) Diritto di iscrizione nei ruoli o albi camerale	» 5.000

TABELLA B

DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALL'UNIONE ITALIANA DELLE
CAMERE DI COMMERCIO E DELL'ECONOMIA

1) Elenchi di nominativi di ditte o imprese (per ogni nominativo)	L.	100
2) Vidimazione di firme	»	1.000
3) Copia autentica di atti e documenti esistenti presso l'Unione o di deliberazioni degli organi dell'Unione (per ogni foglio intero)	»	3.000
4) Documenti di garanzia per operatori con l'estero (oltre al rimborso delle spese effettive per stampati, assicurazioni, ecc.)	»	2.000
5) Atti e dichiarazioni non compresi nelle voci precedenti	»	1.000
6) Diritti di urgenza per atti da rilasciare in giornata . . .	»	500
7) Diritti di urgenza speciale per atti rilasciati subito . . .	'	1.000
8) Diritti di iscrizione in ruoli o elenchi speciali di operatori con l'estero	»	5.000